



COMUNE DI SANTA NINFA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
STABILIZZAZIONI DEL PERSONALE PRECARIO MEDIANTE
PROCEDURE DI SPECIALE RECLUTAMENTO IN ATTUAZIONE
DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 75/2017 E DELL'ART. 26**

**Publicato dal 16.05.2018 al 31.05.2018 al n° 346
Esecutivo dal 01.06.2018**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE STABILIZZAZIONI DEL PERSONALE PRECARIO MEDIANTE PROCEDURE DI SPECIALE RECLUTAMENTO IN ATTUAZIONE DEL L'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.75/2017 E DELL'ART. 26

Art. 1 – Stabilizzazione personale precario.

1. Il Comune di Santa Ninfa, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle sue capacità assunzionali e delle risorse disponibili, procede alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria per il personale precario, ai sensi della L.R. n. 27/2016 e s.m.i. e dell'art. 20 del d. Lgs. n.75/2017, riservato esclusivamente al personale in servizio presso l'ente in possesso dei requisiti di legge.

Art. 2 - Composizione della Commissione giudicatrice per lo svolgimento di procedure di stabilizzazione

1. Le Commissioni giudicatrici per la copertura, a mezzo di stabilizzazione, dei posti riferibili alle categorie A, B, C e D sono composte da:

- dal segretario comunale, in qualità di presidente;

- da un funzionario dipendente dell'ente, che svolge le funzioni di responsabile di settore, tenuto conto del profilo professionale oggetto di selezione;

- da un componente esterno, selezionato tra i segretari comunali che manifestano la loro disponibilità a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale del comune.

La commissione potrà essere integrata da un esperto in informatica e/o lingua straniera, prima dello svolgimento del colloquio.

2. Nelle selezioni per soli titoli, le graduatorie dovranno essere predisposte dai competenti uffici dell'ente ed approvate ai sensi dell'art. 5 della legge reg. 38/94.

3. Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un dipendente appartenente alla categoria non inferiore alla C, nominato con atto del responsabile del personale.

4. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati nelle selezioni interne verrà effettuata dal responsabile dell'ufficio personale, con apposito provvedimento di cui la commissione prende atto.

5. Qualora l'articolazione del programma di esame richieda competenze specifiche (lingua straniera – informatica, etc.) per più materie, possono essere nominati dei membri aggiunti, anche esterni tra i dirigenti e/o funzionari di pubbliche amministrazioni. I membri aggiunti sono di supporto alla commissione giudicatrice, che tiene conto delle loro valutazioni nella formulazione dei punteggi e/o dell'eventuale giudizio di idoneità, laddove previsto dal presente regolamento.

6. I componenti esterni della commissione sono nominati con apposito provvedimento del responsabile del personale.

Art. 3 - Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria personale precario di categoria A e B.

1. La stabilizzazione del personale precario appartenente alle categorie A e B, per il quale è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, è effettuata in applicazione e ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 75/2017, dell'art. 30 l.r. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, dell'art. 49 L. R. 15/2004, e del D.P.R.S. 5/04/2005, attraverso una selezione interamente riservata al personale a tempo determinato in servizio presso il Comune di Santa Ninfa e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 75/2017.

2. Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è previamente attivata la procedura di cui all'art. 34 bis del D. lgs. n. 165/2001.

3. La selezione di cui al presente articolo è svolta per soli titoli e, ove è richiesta una specifica professionalità, anche una prova di idoneità il cui contenuto sarà stabilito in sede di bando di selezione.

4. La prova di idoneità, ove prevista, verrà conclusa con un giudizio di IDONEO o NON IDONEO

5. Saranno destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato i lavoratori in servizio presso questo Comune, che posseggono tutti i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017; in particolare:

a) risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce la selezione;

b) abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce la selezione;

6. Coloro che aspirano alla stabilizzazione devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;

b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio.

c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del dpr 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.; la partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;

d) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico (per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media l'obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare);

e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;

f) i precari appartenenti al regime transitorio come definito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000, per i quali è prevista la selezione finalizzata alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria e a loro riservata, devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014 e s.m.i.

7. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

La stabilizzazione avviene nella stessa posizione occupata alla data di presentazione della domanda e, quindi, la richiesta deve essere fatta nella posizione occupata e/o mansione svolta all'atto della scadenza del termine per la presentazione dell'istanza.

Art. 4 Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categoria A e B – Modalità di svolgimento

1. Le domande per le selezioni di cui al precedente articolo 3, dopo la verifica di ammissibilità da parte dell'ufficio del personale, saranno esaminate dall'apposita commissione giudicatrice, la cui composizione è disciplinata dal precedente articolo 2 del presente regolamento.

2. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:

- la presentazione della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione;
- la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
- la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- la mancanza dei requisiti richiesti all'art.3.

3. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già costituito.

4. La Commissione Giudicatrice con proprio provvedimento, sulla base delle risultanze dell'istruttoria formale espletata dall'ufficio del personale, determinerà l'ammissione o l'esclusione degli aspiranti dalla selezione pubblica, e procederà alla formazione della graduatoria.

5. Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L. R. n.15/2004 si applicano i criteri di cui al D.P.R.S. del 5/04/2005 avente per oggetto "Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale del 5 novembre 2004 n.15", pubblicato sulla Gurs parte I n. 18 del 29/04/2005.

6. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono titoli di studio, titoli formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%, con le attribuzioni specificate nel precitato D.P.R.S. Del 5/4/2005.

7. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 5 Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria personale di categoria C e D.

1. In applicazione e ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L. R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n.27/2016, la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in

via transitoria del personale precario appartenente di categoria C e D, avviene previa selezione interamente riservata per titoli ed esami.

2. La copertura dei posti disponibili in dotazione organica di categoria C e D è riservata interamente ai lavoratori in servizio presso questo Comune, già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di altro contratto di lavoro flessibile, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, in possesso di tutti i seguenti requisiti :

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione sono:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge o cittadinanza di uno dei paesi della comunità europea;

b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio;

c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.2 del DPR 09/05/1994 n.487 e s.m.i. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;

d) possesso del titolo minimo del diploma di Istruzione secondaria superiore per la cat. C o della Laurea per la cat. D;

e) Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni.

f) I precari appartenenti al regime transitorio come definito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000, per i quali è prevista la selezione finalizzata alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria a loro riservata, devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014.

4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

5. La stabilizzazione avviene nella stessa posizione occupata e, quindi, la richiesta deve essere fatta nella posizione occupata e/o mansione svolta all'atto della scadenza del termine per la presentazione dell'istanza.

Art.6 Criteri per la formazione delle graduatorie di merito finalizzate alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria riservato al personale precario di categoria C e D

1. Ai fini dell'esame delle istanze di partecipazione alla selezione, si applicano le medesime regole, per quanto compatibili, di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Art. 7 – Stabilizzazione - Valutazione dei titoli.

1. La commissione giudicatrice di cui all'art. 2 dispone, complessivamente di 100 punti così suddivisi:

a) 40 punti per la prova scritta, 40 punti per la prova orale e 20 punti per i titoli.

2. Si precisa che saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 .

3. In osservanza a quanto stabilito al comma precedente, è possibile produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del citato DPR. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale.

4. Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la Commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.

5. Ai fini della valutazione si fa applicazione del D.A. 3 febbraio 1992, come rettificato con D.A. 19 ottobre 1999, i cui punteggi sono riproporzionati in funzione del peso che ai titoli è attribuito nella presente procedura di stabilizzazione.

6. I titoli sono divisi in 4 categorie ed i complessivi 20 punti ad essi riservati sono così ripartiti:

I^ Categoria – Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto max punti: 10

II^ Categoria – Titolo di studio superiore max punti : 2

III^ Categoria – Titoli di servizio max punti: 6

IV^ Categoria – Corso di formazione, idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, Abilitazioni, Master, dottorati di ricerca, Scuola di specializzazione, corso di perfezionamento post-universitario max punti: 2

7. I complessivi 20 punti saranno attribuiti come segue:

a) Titolo di studio richiesto:

per la cat. C : diploma di scuola media superiore: Punti 0,25 per ogni punto superiore a 60/100;

per la cat. D: diploma di Laurea: Punti 0,22 per ogni punto superiore a 66/110 – punti 0,32 per la lode.

I punteggi dei titoli di studio, recanti valutazioni su base numerica diversa, saranno rapportati a base 100;

b) al titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione, indipendentemente dal punteggio, sarà attribuito punti 1, se non pertinente al profilo professionale, punti 2 se pertinente;

c) ad ogni corso di formazione con attestazione di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3 (tre) o a trenta ore saranno attribuiti punti 0.25 sino ad un massimo di punti 1;

d) scuola di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corso di perfezionamento post-universitario, abilitazioni professionali, punti 0, 50 sino ad un massimo di punti 1;

e) all'idoneità conseguita in concorsi per esami, o titoli ed esami, per posti di pari o superiore categoria, saranno attribuiti punti 1 sino a un massimo di punti 2.

8. Il punteggio complessivo di cui ai punti b, c, d non potrà essere, comunque, superiore a punti 2.

9. I complessivi 6 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

a) servizio prestato presso enti pubblici:

1-stessa categoria o superiore in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre:

2-punti 0,060 fino a un massimo di punti 4:

3-in categoria immediatamente inferiore punti 0,030 fino a un massimo di punti 2;

b) il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione di detto punteggio.

4. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

Art. 8 - Stabilizzazione - Valutazione delle prove di esame

1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 24/40 per la prova scritta e di almeno 24/40 nella prova orale.

2. La selezione è superata se in entrambe le prove si raggiunge almeno il punteggio minimo di 24/40.

3. La Commissione di cui all'art. 2 nella seduta d'insediamento specificherà e renderà pubblici i criteri di valutazione delle prove d'esame.

Art.9 - Stabilizzazione – Prove di esame e programma

1. Le prove d'esame saranno specificate in sede di approvazione del bando, tenuto conto della figura professionale alla quale si riferisce la selezione.

2. La prova scritta è teorico-pratica e si svolge mediante la somministrazione di quesiti a risposta multipla chiusa o aperta/commentata.

3. Si intende per prova scritta teorico – pratica quella che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni a carattere teorico, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente, mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate;

4. La prova orale avrà luogo sulle materie oggetto della prova scritta e prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato.

5. Ai candidati sarà data comunicazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'avvenuta ammissione o dell'esclusione alla prova orale. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà comunicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova.

6. Ai candidati ammessi alla prova orale verrà comunicata la valutazione riportata nella prova scritta e la valutazione degli eventuali titoli presentati nella domanda di partecipazione, prima dell'inizio della prova orale.

Art.10 - Stabilizzazione - Graduatoria

1. Ultime le procedure relative alle suddette prove, ovvero, nel caso di selezione per soli titoli, relative alla valutazione dei titoli prodotti, la Commissione predispone la graduatoria di merito.

Il punteggio finale, nel caso di selezione per titoli ed esami, è stabilito dai voti conseguiti nelle prove scritte e dalle votazioni conseguite nelle prove orali, nonché dall'eventuale punteggio relativo ai titoli presentati.

2. La Commissione, al termine della definizione della graduatoria di merito, trasmette la stessa al responsabile dell'ufficio personale il quale predispone apposito provvedimento di approvazione della graduatoria; nello stesso atto sarà adeguatamente evidenziato che i soggetti già titolari di contratto a tempo determinato, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per il posto da ricoprire nel Comune di Santa Ninfa, sono prioritariamente destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato.

Resta nelle competenze della Commissione, in caso di parità di punteggio tra i candidati, la verifica della presenza di eventuali "preferenze" previste ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modifiche, con preferenza, in caso di ulteriore parità, del candidato più giovane d'età ai

sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98; dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione dell'anzidetta graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative.

3. La graduatoria resta valida per tre anni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 91, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, potendo, in questo periodo essere utilizzata ai sensi di tale disposizione e delle norme regolamentari sull'accesso e sullo scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'amministrazione, per la stabilizzazione di ulteriore personale precario, nel rispetto comunque, delle facoltà assunzionali correlate alle graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato allo stato operanti e dalle normative vigenti in materia.

Art.11 - Stabilizzazione - Assunzione in servizio

1. L'assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà con contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, secondo le disposizioni di legge, delle norme comunitarie e del contratto collettivo nazionale del comparto autonomie locali in vigore al momento dell'assunzione

2. Prima di procedere alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. Il responsabile del procedimento, inoltre, invita il candidato, mediante assicurata convenzionale o mediante notifica allo stesso, ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentare entro il termine stabilito la documentazione necessaria per l'assunzione e, in particolare:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni. In caso contrario dovrà presentare dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

b) titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione o copia autentica nonché tutti gli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

4. Scaduto il termine prefissato entro cui presentare i documenti di cui sopra, l'amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto. Nel caso in cui la documentazione richiesta pervenga nei termini, il responsabile del procedimento invita il vincitore, mediante assicurata convenzionale o tramite notifica all'interessato, a presentarsi il giorno stabilito per la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 1 del CCNL 06/07/1995 o di altra analoga norma vigente al momento della sottoscrizione del relativo contratto.

5. L'ente prima di procedere a tale stipula ha facoltà di accertare, a mezzo di struttura pubblica sanitaria e comunque secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il possesso dell'idoneità fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza.

6. Il candidato, dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 14 del CCNL 06/07/1995 o di altra analoga norma vigente al momento della sottoscrizione del relativo contratto.

7. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.

8. In caso di rinuncia o successiva decadenza del nominato, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla sua sostituzione mediante la nomina di altro concorrente risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria.-

Art. 12 - Stabilizzazione del personale utilizzato in attività socialmente utili

1. La stabilizzazione del personale precario utilizzato in lavori socialmente utili dal Comune di Santa Ninfa, è effettuata in analogia a quanto disposto all'art.20 del D. Lgs n.75/2017, in applicazione dell'art.30 l.r. 20/01/2014, n.5, dell'art.4 della L.R. n.27/2016 e dell'art.11 -della L.R. n.8/2017, attraverso una selezione interamente riservata al personale che presta servizio nella stessa amministrazione che bandisce la selezione.

2. Possono partecipare alla selezione per la copertura dei posti con contratto a tempo indeterminato coloro i quali siano inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 comma 1 ss. della legge regionale n. 5/2014 e s. m. i. e sono in servizio presso il Comune di Santa Ninfa.

3. Coloro che aspirano alla stabilizzazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;

b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio.

c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del dpr 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.; la partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;

d) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico (Per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media l'obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare);

e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;

f) il personale utilizzato in lavori socialmente utili, in servizio presso il Comune di Santa Ninfa e per i quali è prevista ed autorizzata la stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato, devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014 e s.m.i.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art.13 - Criteri per la formazione delle graduatorie di merito finalizzate alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento riservato al personale utilizzato in attività socialmente utili.

Per il reclutamento del personale di cui al presente articolo si applicano le regole analoghe che disciplinano la stabilizzazione del personale precario di cui al presente regolamento

Art. 14 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge e quello dello statuto e dei regolamenti comunali.